

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Articolo 36 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 150.000,00 la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a Euro 2.500,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.

Il contributo non è cumulabile con altra erogazione straordinaria prevista all'art. 52.

I contributi sono erogati secondo graduatorie basate sul valore ISEE, dal più basso al più elevato.

Articolo 37 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia, alla data della domanda, i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell'assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento).

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 34.450,82 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Articolo 38 - Domande

Le domande devono essere redatte e inoltrate:

- *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it oppure,
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it, oppure;

- con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Articolo 39 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 38 è la seguente:

1. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
2. copia del modello *obis M* rilasciato dall'INPS.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 40 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi.

Le domande di contributo per assistenza personale permanente pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 41 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it sono presentate:

- a) dal 01/04/2023 al 30/06/2023 per concorrere alla graduatoria del I°, II°, III° bimestre 2023;
- b) dal 01/07/2023 al 31/08/2023 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2023;
- c) dal 01/09/2023 al 31/10/2023 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2023;
- d) dal 01/11/2023 al 31/12/2023 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2023.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 42 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 41, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 41.

Articolo 43 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.